



ATTUALITÀ | PROFESSIONI |

Equo compenso: un diritto incomprimibile

Nuove garanzie contrattuali e l'impatto sulle gare d'appalto

DI DOMENICO CONDELLI*

Il sistema ordinistico si è per lungo tempo contraddistinto per la determinazione del compenso attraverso il riferimento a parametri predeterminati dal legislatore (Legge n. 149/1943 per gli Ingegneri e gli Architetti); questo almeno fino al 2012, quando con il Decreto Legge 12/01/2012, n. 1 (art. 9) venivano "abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico". La Legge n. 49 del 21 aprile 2023 (pubblicata in GU Serie Generale n. 104 del 5 maggio 2023) completa il percorso avviato nel già 2017 finalizzato a garantire l'equità del compenso professionale.

Il Centro Studi del [Consiglio Nazionale Ingegneri](#) ha ultimato uno studio inerente "La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023" con il supporto dell'Avv. Lorenzo Passeri Mencucci e di cui si riporta una breve sintesi.

GARANZIE CONTRATTUALI IDONEE

Il presupposto della Legge è la tutela del professionista come lavoratore (ai sensi dell'art. 35, comma 1 della Costituzione, che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme), in conseguenza della presa d'atto che il professionista intellettuale è diventato parte "debole" del rapporto contrattuale (quanto meno rispetto a determinate categorie soggettive di operatori) ed è pertanto necessario intervenire a tutela della sua posizione prevedendo una serie di garanzie contrattuali idonee a

garantire la sua "dignità", fra le quali anche il diritto a un compenso equo.

Vi è dunque un chiaro mutamento di prospettiva: il **professionista è visto, valutato e tutelato dal legislatore come un lavoratore** e non (solo) come un operatore di mercato esposto alle regole della concorrenza; in quanto "lavoratore" il professionista ha diritto a una tutela analoga a quella di qualsiasi altra tipologia di lavoratore, a cominciare dal diritto a una "retribuzione" equa e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La disciplina dell'equo compenso si occupa direttamente del corrispettivo, che rappresenta uno degli elementi essenziali del contratto (non solo di quello di lavoro), al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio all'interno del rapporto contrattuale tra professionista e committente.

La Legge identifica in maniera chiara l'equità del compenso, che deve essere **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e **conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali** adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023). La clausola contrattuale che preveda un compenso non equo è nulla ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 49/2023 che individua, inoltre, il contenuto generale delle clausole che ritiene

presuntivamente vessatorie e che sanziona con la nullità indicate nell'art. 3, comma 2.

Le funzioni assegnate agli Ordini territoriali ed ai collegi, oltre che ai loro Consigli Nazionali sono di natura **sostanziale** (possibilità di determinare modelli di convenzione rispetto alle quali vige una **presunzione di equità del compenso**) **processuale** (con la possibilità di proporre l'azione collettiva ex art. 840-bis CPC) e **deontologica** (relativa all'azione disciplinare).

IL CODICE DEONTOLOGICO

Il Consiglio Nazionale ha provveduto tempestivamente - attivandosi prontamente allo scopo - ad attuare le previsioni contenute nella legge in materia di equo compenso, consapevole dell'importanza della funzione disciplinare e della necessità di adeguare quanto prima il Codice deontologico di Categoria ai nuovi principi introdotti dal Legislatore, con le modifiche introdotte agli articoli 11.3 e 11.4, alla seconda parte dell'articolo 15.3 e all'articolo 15.4 del Codice deontologico.

L'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della Legge viene circoscritto ai rapporti professionali, aventi in oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del Codice civile, in favore delle imprese bancarie e assicurative, delle imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro ed infine ai rapporti con la pubblica amministrazione.

Di particolare interesse è l'ap-

plicazione della Legge 49/2023 e la precedente pubblicazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 36/2023 in vigore dal primo luglio. In particolare, l'art. 8 di tale Decreto Legislativo introduce (comma 2) il **divieto di gratuità** della (sola) prestazione intellettuale e la garanzia che le stesse siano retribuite mediante l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Inoltre, con le integrazioni al comma 15 dell'art. 41 che rinvia al DM del 2016 (per il tramite dell'Allegato 1.13) non solo si colloca perfettamente nell'alveo della previsione di cui all'art. 1 comma, 1 lett. b) della L. n. 49/2023 ma ne rappresenta anche una coerente attuazione.

Le implicazioni che ne seguono si spingono inevitabilmente fino **all'innammissibilità di un confronto competitivo basato sul "prezzo"**. Difatti è innegabile che un "compenso equo", per definizione, non possa essere ribassato in sede di gara e questo spinge verso una duplice considerazione rispetto alle modalità di aggiudicazione dell'appalto ed in particolare riguardo ai criteri di aggiudicazione.

Ne consegue che **non è possibile procedere all'aggiudicazione di commesse avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni intellettuali sulla base del massimo ribasso** in quanto la base d'asta determinata secondo il combinato normativo di cui alla L. n. 49/2023 e al D.Lgs. n. 36/2023, è **già equo compenso** e in generale il Codice ammette la possibilità di procedere all'aggiudicazione

di un appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei soli elementi qualitativi dell'offerta.

È il caso di evidenziare che oggetto della legge n. 49/2023 è la tutela dell'equo "compenso" e non delle spese (definite dall'art. 5 del D.M. 17.06.2016), che in astratto potrebbero essere soggette a ribasso quando non stimate dalla Stazione Appaltante e poste al massimo dell'aliquota prevista.

Questa conclusione merita tuttavia alcune precisazioni, in particolare tenendo conto delle sue ricadute pratiche, in quanto un eventuale ribasso sulle spese, seppur astrattamente ammissibile, dovrà essere tale da non intaccare l'equità del compenso. Pertanto, **la Stazione appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese** al fine di escluderne l'incidenza negativa sull'equità del compenso. Difatti, fermo restando le differenze delineate fra corrispettivo, compenso e spese, una clausola contrattuale conseguente a un ribasso praticato sulle spese del professionista che determini, in quanto sproporzionato, un indiretto ribasso del compenso per la prestazione professionale, dovrà ritenersi (la clausola) nulla ai sensi della L. n. 49/2023. L'art. 3 comma 1 della Legge n. 49/2023 chiarisce che sono nulle "le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera". Il comma 2 del medesimo art. 3 della Legge n. 49/2023 alla lettera e) sanziona con la nullità le clausole "[...] che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione".

*CONSIGLIERE CNI CON DELEGA SIA E OSSERVATORIO BANDI

